Allegato alla Delibera G.R. N. 26/9 del 24.05.2011

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE

DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D.LGS.114/1998.

TRA

La Azienda ATS Sardegna con sede legale in Sassari Via Enrico Costa n. 57, all'uopo rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Fulvio Moirano nato a Quiliano (SV) il 16.12.1952, all'uopo domiciliato in Sassari, in via Enrico Costa n. 57

E

la Ditta" MondoCelia di Claudia Fenu" con sede legale in Ploaghe in Via Armando Diaz n. 6/A, ,Codice Fiscale : **FNECLD82L66I452N**, Partita IVA : **02596960902**, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Sassari con il numero **R**epertorio **E**conomico **A**mministrativo **SS 192020**

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute -a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs.114/1998.

ART.2 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Ditta "Mondocelia di Claudia Fenu" si impegna a :

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale-sezione A2- di cui all'art.7 D.M. 08/06/2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute

- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dalla ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto (D.M 4 maggio 2006,) nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali, Direttiva 36167/4 del 10 ottobre 2001.

Nonché delle ulteriori disposizioni definite da questa ASL con **Delibera n. del 312 del 22.05.2015**

- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;

- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

La Ditta Mondocelia di Claudia Fenu" assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

4.1 La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dalla data di stipula della stessa. .

4.2 Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR.

4.3 La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la ditta Mondocelia di "Claudia Fenu" ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti,protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo di raccomandata AR, la controparte ha facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che la ASL di Sassari possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art.1456 cod. civile , previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convezione;
- violazione da parte della ditta/società dell'art.3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convezione saranno devolute al Foro di Sassari.

ART.7 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono,in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

Letto,confermato e sottoscritto.

Sassari ,li

Per la ASL di Sassari
Il Direttore Generale
(Dott. Fulvio Moirano)

Il Legale Rappresentante della Ditta
Mondocelia
(Sig. Claudia Fenu)